



Il Presidente

Chiarimento n.32 del 18 settembre 2020

Ordinanze n.70 dell'8 settembre 2020 (pubblicata sul BURC n. 173 in pari data) e n. 71 del 9 settembre 2020 (pubblicata sul BURC n.174 in pari data). Misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico.- CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

PREMESSO che

- la Regione Campania, nel contesto delle misure di contenimento del contagio dal virus SAR-Cov-2 nell'ambito del settore della scuola, ha disposto di sostenere l'acquisto di sistemi per la misurazione della temperatura corporea da parte degli istituti di ogni ordine e grado;
- a tal fine, in coerenza con le necessità legate alla ripresa delle attività didattiche, gli istituti di ogni ordine e grado sono stati invitati a manifestare il proprio interesse all'assegnazione di voucher per l'acquisto di termocamere fisse, compresi monitor esterni, per la rilevazione della temperatura corporea per un flusso di almeno 20-30 persone contemporaneamente, con segnale di allarme in caso di superamento dello standard previsto (37,5°C) o dispositivi simili;
- per l'assegnazione dei voucher hanno aderito alla manifestazione d'interesse n. 919 istituti scolastici della regione, come risulta dall'elenco trasmesso dalla DG 50.11 Istruzione, formazione e Politiche Giovanili con nota prot. 429225 del 17/09/2020;
- con DD n.224 di data odierna sono state impegnate le risorse destinate all'assegnazione dei voucher per n.762 istituti scolastici che hanno presentato domanda ed è in corso di perfezionamento il decreto di impegno per i restanti istituti interessati;
- nel contempo è stata programmata la distribuzione di misuratori di temperatura manuali agli istituti scolastici di minore dimensionamento;

PREMESSO ALTRESI' che

- con Ordinanza n. 70 dell'08/09/2020, pubblicata sul BURC n. 173 di pari data, efficace fino al 24 settembre 2020, è stato tra l'altro disposto (punto 1.1.) l'obbligo per tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania:
“- ove residente nella regione Campania, di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro;
- *ove residente in regione diversa dalla Campania, di segnalarsi al proprio Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali), ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro, al fine di sottoporsi al test e/o del tampone a cura del servizio sanitario regionale.”;*
- con Ordinanza n.71 del 09/09/2020, pubblicata sul BURC n.174 di pari data, è stato disposto, tra l'altro che *“Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 9 settembre 2020 e fino al 24 settembre 2020, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione: - sono confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza regionale n.66 dell'8 agosto 2020, concernenti l'obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l'ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc.”;*
- con chiarimento n.31 di data odierna, con riferimento alla disposizione del citato punto 1.1. della menzionata Ordinanza n.71/2020, è stato chiarito, tra l'altro, che essa trova applicazione con riferimento all'accesso ai locali scolastici da parte del personale docente e non docente nonché degli alunni, per lo svolgimento dell'attività scolastica, in quanto sedi di *“uffici pubblici ed aperti al pubblico”*, espressamente richiamati dalla disposizione oggetto di chiarimento;



Il Presidente

CONSIDERATO che,
nelle more dell'approvvigionamento delle attrezzature sopra indicate, l'obbligo di provvedere alla misurazione della temperatura all'accesso agli istituti scolastici determinerebbe l'inevitabile rischio di assembramenti, con conseguente aumento dei rischi di contagio;

RILEVATO che
con riferimento al contenuto precettivo delle Ordinanze sopra richiamate sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla sussistenza dell'obbligo di sottoporsi allo screening obbligatorio da parte del personale docente e non docente non in servizio e alle modalità di attestazione dell'esito dei test e/o tamponi effettuati, da parte del personale a tanto tenuto;
SENTITA l'Unità di Crisi regionale, in persona del Coordinatore,

**CON RIFERIMENTO ALLE ORDINANZE N.70 E N.71 INDICATE IN EPIGRAFE SI
RENDONO I SEGUENTI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI.**

- 1. La disposizione di cui al punto 1.1. dell'Ordinanza n. 70 dell'8/9/2020** - concernente l'obbligo per tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania:
“- ove residente nella regione Campania, di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro;
- ove residente in regione diversa dalla Campania, di segnalarsi al proprio Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali), ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro, al fine di sottoporsi al test e/o del tampone a cura del servizio sanitario regionale”- non trova applicazione per il personale che non sia in servizio o che comunque non frequenti i locali scolastici (ad esempio in quanto in aspettativa ovvero in malattia), finchè perduri detta situazione.
- 2. Ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al menzionato punto 1.1. dell'Ordinanza n.70/2020, l'esibizione degli esiti del test e/o tampone effettuato può essere surrogata da autocertificazione dell'interessato resa nelle forme di legge, come già esplicitato dalla circolare della DG per la Tutela della Salute della Regione Campania dell'11 settembre 2020.**
- 3. Con riferimento alla rilevazione della temperatura corporea del personale, docente e non docente e degli alunni e alla conseguente ammissione nei locali scolastici – di cui all'Ordinanza n.71/2020- nelle more dell'approvvigionamento delle attrezzature necessarie (termoscanner e rilevatori manuali della temperatura) da parte degli Istituti scolastici si applicano le disposizioni statali in materia.**

DE LUCA